

ASL8

NP/2016/ 0015015 del 06/06/2016 ore 09,32

Mittente Servizio Affari Legali

Assegnatario DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Classifica 1 2 11

Al Direttore Amministrativo
Sede

Oggetto: Tribunale di Cagliari-sez. Lavoro-Fadda Vincenzo c/ASL 8: comunicazione esito della lite.

Con riferimento all'oggetto,

si comunica che la causa è stata definita favorevolmente per l'Azienda con la sentenza n. 209/014 pronunciata dalla Corte d'Appello di Cagliari, che si allega alla presente (All. 1).

Poiché nell'ambito della sentenza suindicata le spese di lite sono state integralmente compensate nei confronti della ASL 8, con la presente si chiede di voler procedere alla liquidazione delle stesse come quantificate nella nota spese che si allega (All. 2), la quale è stata redatta nel rispetto dell'art. 8 del Regolamento del Servizio Affari Legali, come modificato con Deliberazione n. 1473 del 21 dicembre 2015, nonché opportunamente vagliata dal dirigente Avv. Paola Trudu (All. 3), come previsto all'art. 11 (punto III c) del citato Regolamento.

Si precisa che dalle somme anzidette sono state detratte le spese generali di funzionamento sostenute dalla ASL 8 di Cagliari (che vengono forfettariamente computate nella misura del 5% delle competenze professionali liquidate, art. 11 Reg. cit.) e che le somme spettanti agli scriventi Avvocati sono da ripartirsi nella misura del 40% a favore dell'Avv. Paola Trudu e 60% a favore dell'Avv. Lorena Vacca, in deroga alla regola generale di cui all'art. 9 del citato Regolamento.

Distinti saluti

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 599 DEL 22 GIU. 2016

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO *Dott.ssa Antonella Carreras* IL DIRETTORE SANITARIO *Dott. Pier Paolo Pani*

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO *Dott.ssa Savina Ortu*

(Avv. Paola Trudu)
(Avv. Lorena Vacca)

Il presente allegato è composto di n° 5 fogli.

IL RESP. LE AFFARI LEGALI
(Avv. Paola Trudu)

1⁺

Al Direttore Amministrativo
Sede


Oggetto: Tribunale di Cagliari-sez. Lavoro-Fadda Vincenzo c/ASL 8: attestazione /verifica circa lo svolgimento dell'attività professionale di cui alla relativa nota spese.

Con riferimento all'oggetto,
si comunica che la scrivente, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Affari Legali, presa visione della nota spese presentata dagli Avv. Paola Trudu e Lorena Vacca relativamente al contenzioso in oggetto, dichiara che la stessa è:

- conforme all'attività professionale effettivamente prestata;
- corretta nella sua quantificazione in quanto redatta secondo il tariffario professionale (D.M. 55/014) e conforme alle disposizioni di cui al Regolamento Aziendale, come modificato con Deliberazione n. 1473 del 21 dicembre 2015.

Distinti saluti

Il Dirigente Avvocato
(Avv. Carlo Diana)



1¹

NOTA SPESE
(D.M. n. 55/2014)


Nella causa promossa da Vincenzo Fadda c/ ASL Cagliari
(Corte d'Appello di Cagliari, sez. Lavoro, R.G. 209/2014, Giudice Dott.ssa Mazzeo)

Valore della controversia indeterminato (art. 5, co. 6 D.M. n. 55/2014)

scaglione di riferimento: da € 26.000,00 a € 52.000,00
(complessità bassa)

Fase 1: studio della controversia	€ 1.960,00
Fase 2: fase introduttiva del giudizio	€ 1.350,00
Fase 3: fase istruttoria e/o di trattazione	//
Fase 4: fase decisionale	€ 3.305,00
Totale	€ 6.615,00
Spese generali 15%	//
Trattenuta del 5% per spese generali di funzionamento su € 6.615,00 (art. 11 Reg. Affari Legali)	€ 330,75
Totale	€ 6.284,25
Riduzione del 50% (art. 8 Reg. Affari Legali)	€ 3.142,12
Totale dovuto	€ 3.142,12
Totale spettante all'Avv. Paola Trudu (40% di € 3.142,12)	€ 1.256,84
Totale spettante all'Avv. Lorena Vacca (60% di € 3.142,12)	€ 1.885,27

Avv. Lorena Vacca



14

EX ART. 106/2009
I DATI
OSCURATI IN CASO DI LASCIO COPIE



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

SENT. 209/2014
R. G. 222/2013
CRD 118/14
De. 4-6-14
Depos. 23-7-14
Minuta depositata il 16-7-14

LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione civile

in funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati

dott. Sergio Maxia presidente
dott. Giovanni Dessy consigliere
dott.ssa Paola Mazzeo consigliera relatrice

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 222/2013 Ruolo generale, promossa da

Vincenzo Fadda, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio degli avv.ti Claudia Atzeri e Giovanni Pruneddu dai quali è rappresentato e difeso in forza di procura speciale a margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado *APPELLANTE*

contro

Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari presso la sede provinciale dell'Istituto, rappresentato e difeso dall'avv.ssa Marina Olla in forza di procura generale del 23 dicembre 2011 per atto notaio Castellini di Roma

APPELLATO

e contro

Azienda sanitaria locale n. 8 in persona del direttore generale pro tempore, elettivamente domiciliata a Selargius presso l'ufficio legale dell'ente, rappresentata e difesa dalle avv.sse Paola Trudu e Lorena Vacca in forza di procura speciale a margine della memoria di costituzione

APPELLATA

Conclusioni per l'appellante: come all'atto di appello.

Conclusioni per l'appellato: come in memoria di costituzione.

Svolgimento del processo

Con ricorso del 22 dicembre 2011, Vincenzo Fadda ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Cagliari l'Inps e l'Azienda sanitaria locale n. 7, chiedendo condannarsi il primo alla costituzione in suo favore dell'assegno di invalidità civile, e dichiararsi nei confronti della seconda il proprio diritto all'esenzione dal ticket, ai sensi dell'art. 6 d.m. 1° febbraio 1991; benefici negatigli in sede amministrativa, a seguito della sua domanda del 1° marzo 2011.

I convenuti hanno contestato la sussistenza dei requisiti per fruire dei benefici richiesti.

Il Tribunale, all'esito dell'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza del 21 marzo 2013 ha rigettato la domanda, condividendo le conclusioni dell'ausiliario secondo cui le infermità da cui è affetto Fadda - cardiopatia di II^ classe NHYA e sindrome ansioso depressiva - riducono la sua capacità lavorativa del 63%, percentuale inferiore alle soglie di due terzi e del 74% richieste, rispettivamente, dall'art. 6 citato e dall'art. 9 d.lg. n. 509/1988 in materia di assegno di invalidità civile.

Contro tale decisione ha proposto appello Fadda, cui resistono gli enti.

Motivi della decisione

L'appellante critica la sentenza perché il Tribunale, attenendosi alle conclusioni dell'ausiliaria, non ha aggiunto alla percentuale di invalidità riscontrata il punteggio aggiuntivo previsto dall'art. 3 d.lg. n. 509/1988 per l'incidenza sulla capacità lavorativa semispecifica. Sostiene che effettivamente, dopo l'intervento di coronaropatia subito nell'estate del 2010, ha potuto tornare alla sua professione di infermiere, ma è esonerato dal trasporto di pesi gravosi ed espleta solo il turno della mattina.

L'appello non può essere accolto. Le circostanze addotte dall'appellante per dimostrare l'incidenza delle patologie da cui è affetto sul suo specifico mestiere non sono provate, dal momento che la nota del 18 aprile 2013 del direttore del reparto malattie infettive non costituisce atto pubblico fidefacente, e la "dichiarazione sostitutiva di atto notorio" dello stesso Fadda non ha ovviamente valore probatorio. Quandanche egli avesse offerto di dimostrare validamente tali circostanze, si tratterebbe di prova tardiva, perché dedotta per la prima volta in appello, nonostante che si riferisca a fatti risalenti al 2010, cioè ad epoca antecedente al giudizio di primo grado.

L'impugnazione è pertanto da rigettare.

Data la soccombenza, l'appellante è tenuto alla rifusione delle spese processuali in favore dell'Inps, liquidate come in dispositivo, non avendo dichiarato di possedere i requisiti di reddito di cui all'art. 152 disp.att. c.p.c. (egli invero ha dichiarato, sia nel giudizio di primo grado sia in questa fase di appello, che il suo reddito familiare è inferiore a tre volte quello previsto dall'art. 76 d.P.R.

n. 115/2002, il che rileva ai fini dell'esonero dal contributo unificato, ma non ai fini dell'esenzione dalle spese in caso di soccombenza, per la quale occorre un reddito inferiore al doppio di quello previsto dall'art. 76).

Si reputa giustificato invece compensare le spese di giudizio sostenute dalla Azienda sanitaria, che a differenza dell'Inps non è responsabile ultima dell'accertamento dei requisiti sanitari, e la cui costituzione in giudizio non era quindi necessitata.

P.Q.M.
la Corte


rigetta l'appello proposto il 22 maggio 2013 da Vincenzo Fadda nei confronti dell'Inps e della Azienda sanitaria locale n. 8 avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari, sezione lavoro, del 21 marzo 2013 n. 676;

condanna l'appellante alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'appellato, che liquida in euro 2.645, oltre al 15% per spese forfettarie.

Cagliari, 4 giugno 2014

l'estensore
dott.ssa Paola Mazzeo

il presidente
dott. Sergio Maxia



IL FURTO ...
Dr. ...

Depositato in Cancelleria
23 LUG 2014
C...
Il ...